

**COMUNE DI PREGANZIOL - PROVINCIA DI TREVISO**

**Atti Privati n. 1582**

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE**

**CALDE E FREDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI MEDIANTE**

**DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO I LOCALI COMUNALI.**

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di novembre (25.11.2022) nella sede municipale di Preganziol, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

- Alessandro Mazzero, nato a [REDACTED] che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore IV – Politiche Ambientali e Lavori Pubblici, del Comune di Preganziol, con sede in Preganziol (TV), Piazza Giuseppe Gabbin n. 1 (codice fiscale 80010170266), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto sindacale n. 15 del 29/12/2021;

- Debora Polin, [REDACTED]  
[REDACTED] la quale interviene ed agisce nel presente atto quale procuratore della società Polin Distribuzione Automatica s.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Paese (TV), Via Guardi, 40, C.F./P.IVA 01549460267, come da visura depositata agli atti, nel prosieguo chiamato "**concessionario**";

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 18.08.2022 è stato approvato lo schema di disciplinare di gara per l'affidamento in concessione quinquennale della distribuzione di alimenti e bevande tramite distributori automatici;

- con determinazione del Responsabile del Settore IV, ing. i. Alessandro

Mazzerò, n. 519 del 20.09.2022 si è disposto di procedere con procedura negoziata telematica per l'affidamento in concessione quinquennale della distribuzione di alimenti e bevande tramite distributori automatici, da aggiudicarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di legge;

- in data 20.09.2022 è stata pubblicata sul portale [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it) la procedura negoziata telematica tramite RDO n. 3194291 per l'affidamento di che trattasi;

- alla procedura negoziata sono stati allegati il disciplinare di gara ed il capitolato prestazionale che fissano le specificità del servizio oggetto della presente concessione, ai quali si farà riferimento, unitamente all'Offerta Tecnica della ditta, per quanto non previsto nel presente contratto;

- la ditta Polin Distribuzione Automatica s.r.l. di Paese (TV) è risultata provvisoriamente aggiudicataria della procedura di gara;

- che è stato verificato per la stipula del contratto, con esito positivo, il possesso in capo all'Impresa dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, come da documentazione conservata dal Servizio Manutenzioni;

- con determinazione del Responsabile del Settore IV n. 637 del 8.011.2022 immediatamente efficace, sono state approvate le risultanze della gara e la concessione è stata aggiudicata all'impresa per il conseguente importo del canone complessivo quinquennale di euro 12.000,00= oltre IVA al 22%;

Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue:

#### **Art. 1 - OGGETTO**

Il Comune, come sopra rappresentato, affida al concessionario, che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici (in appresso per brevità anche solo “distributori”) da installare presso le sedi del Comune di Preganziol.

Nello specifico, il servizio include la distribuzione, la somministrazione e la vendita di snack, e di bevande a mezzo distributori automatici e di erogazione di acqua naturale e frizzante non imbottigliata, tramite macchinari di microfiltrazione, anche indicati come depuratori.

Nel servizio rientra, altresì, l'installazione, il rifornimento periodico, la pulizia, la manutenzione e la rimozione dei distributori e dei macchinari medesimi a cura e spese dell'Aggiudicatario.

Il servizio è specificamente descritto nel disciplinare di gara, nel capitolato prestazionale e nell'Offerta Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente Contratto le seguenti forniture offerti in sede di procedura dall'aggiudicatario, i quali verranno svolti secondo le modalità previste da disciplinare e capitolato, che per comodità si riassumono in modo non esaustivo di seguito:

a) installazione di un ulteriore distributore di acqua microfiltrata presso la sede B – Biblioteca Comunale;

b) possibilità di pagamento tramite App disponibile per piattaforme Android e Apple/IOS;

c) presenza di almeno due prodotti provenienti da commercio equo e solidale e di almeno due prodotti “BIO” all'interno dei distributori;

d) fornitura gratuita di una chiave elettronica per n. 69 dipendenti dell'Ente, al termine del servizio saranno resi € 5,00 per ogni chiave non restituita.

Ogni ulteriore chiave sarà resa a fronte di una cauzione pari ad € 5,00;

e) ribasso sui prezzi imposti come di seguito elencati:

- Caffè e bevande calde miscela standard: prezzo con moneta (p.m.) € 0,45

– prezzo con App/chiave (p.a./c.) € 0,40.

- Caffè e bevande calde miscela superior (marca nazionale): p.m. € 0,50 – p.a./c. € 0,45.

- Acqua in bottiglia: p.m. € 0,50 – p.a./c. € 0,40.

- Acqua microfiltrata, ½ litro naturale o frizzante: p.m. € 0,05 – p.a./c. € 0,04.

- Cracker n.2 pacchetti: p.m. € 0,50 – p.a./c. € 0,40.

Il Comune concedente mette a disposizione gli spazi, l'energia elettrica e l'acqua potabile.

## **Art. 2 - DESTINAZIONE**

Il Comune concedente autorizza la Società concessionaria a mantenere negli spazi concessi le macchine distributrici, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nel capitolato prestazionale allegati alla RDO nonché nell'offerta tecnica della ditta, come di seguito indicato:

A - Municipio, Piazza Giuseppe Gabbin n. 1

- n. 1 distributore di caffè e bevande calde;
- n. 1 distributore di alimenti preconfezionati e bevande fredde;
- n. 1 erogatore di acqua microfiltrata.

B – Biblioteca Comunale, Piazzetta Ronfini n. 1

- n. 1 distributore di caffè e bevande calde;
- n. 1 distributore di alimenti preconfezionati e bevande fredde;

- n. 1 erogatore di acqua microfiltrata.

### **Art. 3 - DURATA**

La presente concessione decorre dalla data del verbale di consegna degli spazi ed inizio servizio, sottoscritto in contraddittorio tra le parti ed avrà durata di 5 (cinque) anni, pari a 60 (sessanta) mesi.

La concessione potrà essere prorogata, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nelle more della procedura per un nuovo affidamento, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

### **Art. 4 - CANONE**

Per la durata della Concessione il canone annuo è determinato in € 2.400,00= (duemilaquattrocento), oltre IVA 22%; si precisa che in nessun caso il Comune garantisce al concessionario un importo minimo di incasso, essendo il rischio operativo a totale ed esclusivo carico di quest'ultimo.

L'importo del canone annuo andrà corrisposto al Comune di Preganziol in rate semestrali anticipate, i pagamenti dovranno avvenire entro il quindicesimo giorno del primo mese del semestre.

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario con accreditalmento presso [REDACTED] intestato a Comune di Preganziol, [REDACTED]

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Ove il canone e ogni altro eventuale corrispettivo siano pagati con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il Comune concedente avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso, il mancato pagamento totale o parziale del canone

determinerà, ad istanza e per dichiarazione del Comune concedente, la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., qualora, solo ed esclusivamente decorsi 90 (novanta) giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. o PEC con diffida ad adempiere, la Società concessionaria non abbia provveduto al pagamento. Il termine di 90 giorni è convenuto come essenziale.

#### **Art. 5 - STATO DI CONSISTENZA E PRESA IN CONSEGNA**

La Società concessionaria dichiara di conoscere perfettamente gli spazi oggetto di concessione e di ritenerli adatti all'utilizzo richiesto.

#### **Art. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Comune concedente prende atto che gli spazi concessi saranno gestiti dalla Società concessionaria, la quale non potrà modificarne l'attuale natura se non su esplicita autorizzazione dell'ente.

Il Comune concedente garantisce libero accesso al personale della Società concessionaria, preventivamente comunicato e munito di regolare tesserino di riconoscimento, per quanto si renderà necessario all'installazione ed alla manutenzione delle macchie distributrici.

La Società concessionaria si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità quanto di seguito riportato:

- Comunicare al Comune concedente i nominativi del personale impegnato nella gestione dei punti ristoro e far esporre ai propri impiegati l'apposita tessera di riconoscimento in cui sono riportate le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008);

- I distributori automatici, singoli o combinati, dovranno essere rispondenti:  
a) alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine;

b) alle norme antinfortunistiche e di prevenzione incendi;

c) rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;

d) rispettare altresì la normativa CEI – Norme particolari di sicurezza per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;

- Le responsabilità relative ai danni verso terzi che potessero derivare per il cattivo funzionamento delle macchine e degli impianti;

- La copertura assicurativa dei distributori automatici per danni che dovessero essere arrecati all'utenza (una copia della stessa deve essere trasmessa tempestivamente al Comune concedente);

- Le riparazioni di eventuali danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati alle macchine, involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne;

- La fornitura di prodotti di prima qualità, non deteriorati e non scaduti, con tempestiva assistenza e rinnovo delle scorte;

- L'installazione di tutti i distributori automatici in regola con le disposizioni igienico-sanitarie in vigore;

- La rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative attrezzature, con cadenza minima settimanale, atta a garantire una ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori;

- Il mantenimento di freschezza, igiene, tipologia, qualità dei prodotti e del prezzo offerto, valutato in sede di gara e descritto nel capitolato per il periodo previsto.

È vietata l'erogazione di bevande alcoliche e superalcoliche, pena la revoca immediata, senza preavviso, della concessione.

#### **Art. 7 - RESPONSABILITA'**

Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile degli spazi oggetto della presente concessione-contratto e della corretta gestione degli impianti di distribuzione di alimenti, sotto pena del risarcimento dei danni.

Il concessionario esonera il Comune concedente da ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero essere arrecati, per fatto proprio e/o delle persone delle quali è tenuto a rispondere a norma di legge, agli spazi oggetto di concessione, nonché a persone e/o a cose di proprietà di terzi.

#### **Art. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE**

Il Comune concedente ha la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, controlli tecnici sugli spazi in concessione e sulla conformità dell'utilizzo, con riferimento ai rapporti intercorrenti fra le due parti e descritti nella concessione-contratto.

#### **Art. 9 – PENALI**

L'Amministrazione concedente procederà con l'applicazione delle penali di seguito indicate tutte le volte in cui emergano inadempimenti e/o difformità rispetto a quanto prescritto dal presente Capitolato, a quanto offerto in sede di gara o ad ogni altro onere derivante da norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione:

a) In caso di ritardato, incompleto o parziale avvio del servizio rispetto ai termini e condizioni disciplinati nel presente Capitolato, verrà applicata una penale pari ad euro 100,00= per ogni giornata lavorativa di ritardo.

b) In caso di ritardo nella rimozione di ogni distributore automatico verrà applicata una penale pari ad euro 100,00= per ogni giornata lavorativa di

ritardo.

c) In caso di guasto a un distributore automatico, tale da impedire il suo regolare funzionamento oltre il tempo di intervento/sostituzione disciplinato dal presente Capitolato, verrà applicata una penale pari ad euro 100,00= per ogni giornata lavorativa di ritardo.

d) In caso di mancato riassortimento di uno o più prodotti, oltre il tempo di intervento disciplinato dal presente Capitolato, verrà applicata una penale pari ad euro 50,00= per ogni giornata lavorativa di ritardo per il riassortimento dei prodotti e per ciascuna tipologia di prodotto non riassortito.

e) Euro 100,00= per ogni prodotto venduto oltre la data di scadenza o avente una o più specifiche non conformi alla normativa vigente.

Per ogni violazione e/o inadempienza per le quali non sia stata puntualmente specificata nel presente articolo la relativa penalità, verrà applicata una penale compresa tra lo 0,1% e il 1% del valore stimato del rispettivo contratto di concessione, commisurata alla gravità dell'inadempienza.

L'Amministrazione concedente, per ciascuna violazione e/o inadempienza, trasmetterà al concessionario in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata, ogni contestazione ed eventuale relativa quantificazione della penale; decorsi 15 giorni solari e consecutivi dal ricevimento della contestazione da parte del concessionario, senza che il medesimo abbia interposto opposizione, la contestazione e relativa penale si intenderanno accettate.

L'applicazione delle penali non escluderà il diritto dell'Amministrazione concedente a pretendere il risarcimento di eventuali maggiori danni per le violazioni e le inadempienze connesse all'esecuzione del servizio.

**Art. 10 - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE**

Al termine della concessione la Società concessionaria dovrà riconsegnare gli spazi occupati al Comune concedente liberi dagli impianti e dalle attrezzature installate, provvedendo a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, al ripristino dello stato dei luoghi.

**Art. 11 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO**

La Società concessionaria, senza riconoscimento di alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo, può recedere dal contratto facendone richiesta al Comune concedente, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC.

In tale ipotesi gli spazi dovranno essere riconsegnati al Comune concedente con le modalità e condizioni di cui all'art. 10.

**Art. 12 - CESSIONE E SUBCONCESSIONE A TERZI**

La Società concessionaria non potrà cedere il contratto ad altri, né in tutto né in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione, se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune concedente.

La Società concessionaria non potrà, altresì, subconcedere a terzi, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, l'area o parte di essa.

**Art. 13 - DECADENZA**

Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:

- a) uso degli spazi concessi diverso da quello oggetto della concessione (art. 2);
- b) mancato rispetto degli obblighi stabiliti all'art. 6;
- c) cessione e/o subconcessione della concessione–contratto o dell'area

comunale (art. 12);

d) altri gravi inadempimenti da parte della Società concessionaria.

In relazione al tipo di inadempienza, prima di pronunciare la decadenza dalla concessione il Comune concedente intimerà alla Società concessionaria, mediante raccomandata A.R. o PEC, formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 (quindici) giorni per rimuovere la stessa.

Nel caso in cui la Società concessionaria non abbia ottemperato alla diffida, il Comune concedente emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, che disporrà i termini di riconsegna degli spazi oggetto di concessione.

La Società concessionaria non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo e rimarrà comunque impregiudicato per il Comune concedente ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali danni sia in sede civile che penale.

#### **Art. 14 - REVOCA DEL COMUNE**

Il Comune concedente si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e perciò recedere dal correlato contratto, mediante lettera raccomandata A.R. o PEC e con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi, e senza che il concessionario possa pretendere alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo.

Nelle ipotesi di cui agli artt. 11, 13 e 14 gli spazi dovranno essere riconsegnati al Comune concedente, con le modalità e condizioni di cui all'art. 10.

#### **Art. 15 - NORME FINALI E DI RINVIO**

Qualsiasi modifica al presente atto sarà valida solo se risultante da atto

debitamente sottoscritto tra le parti.

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si applicano le indicazioni di cui al disciplinare di gara e al capitolato prestazionale allegato alla RDO, all'offerta tecnica della ditta e alle norme di legge vigenti in materia, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.

È in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione-contratto, l'applicazione delle norme relative ai contratti di locazione.

#### **Art. 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

La Società concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso la sede del Comune di Preganziol, Piazza Giuseppe Gabbin n. 1 a Preganziol (TV).

#### **Art. 16 - PRIVACY**

In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito della presente Concessione, a seguito della sottoscrizione per accettazione della stessa, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati.

#### **Art. 17 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di concessione di bene pubblico insorta tra le parti, ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

#### **Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese contrattuali inerenti la convenzione ivi compresi marche da bollo e diritti sono a totale carico del concessionario. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso, le eventuali spese di registrazione sono a carico del concessionario.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune concedente – Il Responsabile del Settore IV:

ing. i. Alessandro Mazzero (firmato digitalmente)

per il concessionario – Il Legale Rappresentante:

Debora Polin (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il concessionario, a mezzo del suo legale rappresentante pro-tempore, dichiara di approvare specificatamente gli articoli:

art. 5 (Stato di consistenza e presa in consegna), art. 6 (Oneri ed obblighi del concessionario), art. 7 (Responsabilità), art. 10 (Riconsegna dell'immobile), art. 12 (Cessione e subconcessione a terzi), art. 13 (Decadenza), art. 14 (Revoca), art. 14 (Norme finali e di rinvio) e art. 17 (Controversie) sopra riportati.

per la Società concessionaria – Il Legale Rappresentante:

Debora Polin (firmato digitalmente)